



ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TOSCANI

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO REGIONALE
E DEL COMITATO DIRETTIVO
dell'Anci Toscana**

**ALLINEATO AL NUOVO STATUTO, COME APPROVATO ALL'ASSEMBLEA DEL 13
SETTEMBRE 2011**

APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2010

FIRENZE – AUDITORIUM "ATTILIO MONTI"

ART. 1 - REGOLAMENTO – NORMA GENERALE

Il funzionamento del Consiglio regionale e del Comitato direttivo sono disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento

Qualora, nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'adunanza ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

CAPO I - CONSIGLIO REGIONALE

ART. 2 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo politico - istituzionale e di indirizzo delle politiche di governo locale e regionale dell'Associazione. Il Consiglio Regionale, in particolare:

A. approva i programmi di attività e provvede alla interpretazione degli indirizzi dell'Assemblea Regionale;

B. approva i regolamenti sul funzionamento degli organi;

C. esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo;

D. delibera in materia di quote associative;

E. delibera in materia di indennità e gettoni di presenza per i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Possono essere eletti nel Consiglio regionale coloro che ricoprono le cariche di Sindaco, Consigliere comunale o di Circoscrizione, Assessore, Presidente o rappresentante legale in uno degli Enti associati, in regola con i versamenti delle quote associative annuali, che devono essere effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Consiglio regionale è composto dal Presidente dell'Anci Toscana, e da un massimo di 80 membri eletti dall'Assemblea Congressuale e dai dieci Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati. Non meno dei due terzi dei Consiglieri regionali eletti dall'Assemblea Congressuale devono essere Sindaci. Di norma i Consiglieri regionali rappresentano tutte le realtà territoriali toscane.

ART. 4 - MODALITA' DI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE

I Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Congressuale su lista proposta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale, dalla stessa nominato, che funge da Commissione elettorale, ovvero con sistema proporzionale su liste contrapposte con unico voto di preferenza.

ART. 5 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Regionale dura in carica, di norma, cinque anni, in corrispondenza della durata del mandato elettivo della maggioranza dei Comuni del territorio regionale, e comunque sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali dei Comuni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 6 - MODALITA' DI SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE

In ottemperanza all'art. 5, comma 1, dello Statuto di Anci nazionale, qualora, nel corso del quinquennio, un componente del Consiglio Regionale cessi dalla carica elettiva presso l'Ente d'appartenenza, l'Assemblea Regionale Ordinaria procede alla revisione della composizione dell'organo ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. D nonché ai sensi dell'art. 5, comma 5, dello Statuto di Anci Toscana, provvedendo alla sua sostituzione entro 45 giorni, salvo nel caso in cui gli organi siano al termine del mandato e sia prevista la convocazione del Congresso nei sei mesi successivi. Se l'elezione del Consiglio regionale è avvenuta su lista unica concordata le sostituzioni avvengono per cooptazione. Se l'elezione del Consiglio regionale è avvenuta su liste contrapposte, subentra il primo dei non eletti della medesima lista o, se esaurita, della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 7 - LA SEDE DELLE ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede operativa dell'Associazione, fatto salvo particolari circostanze che rendano opportuno e conveniente l'organizzazione presso

altra sede, anche al di fuori del territorio regionale.
La sede dove si tiene l'adunanza sarà indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 8 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio regionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione che ne assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente vicario, ed ove anche questi sia assente od impedito, da uno dei vicepresidenti.

ART. 9 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio regionale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle proprie funzioni, di norma una volta ogni trimestre.
Il Consiglio regionale può riunirsi in forma straordinaria entro 20 giorni dalla formalizzazione della richiesta su iniziativa motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio Regionale è convocato in via d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 10 - COMPETENZE ALLA CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio regionale è disposta dal Presidente.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente vicario.

ART. 11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione in via ordinaria e straordinaria del Consiglio regionale è disposta a mezzo di avvisi trasmessi mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno 5 giorni prima dell'adunanza (giorni festivi inclusi).
Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve comunque essere trasmesso almeno 24 ore prima della riunione.
L'avviso di convocazione contiene indicazioni del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta, della natura (ordinaria, straordinaria o in via d'urgenza) e dell'ordine del giorno.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Sono invitati permanenti del Consiglio regionale, senza diritto di voto, i componenti del Comitato direttivo che non ne siano già membri, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri toscani del Consiglio Nazionale di Anci.
Alle riunioni del Consiglio regionale partecipano senza diritto di voto i Presidenti regionali di Federsanità, dell'Uncem, della Confservizi Cispel, della Lega delle Autonomie Locali, del Consiglio delle Autonomie locali e dell'UPI Toscana.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute consulenti e collaboratori dell'Associazione per fornire pareri ed informazioni sugli argomenti da trattare.
I Sindaci e i rappresentanti legali degli altri Enti soci possono far partecipare alle sedute del Consiglio Regionale altri soggetti rientranti negli organi di indirizzo politico amministrativo competenti per le materie oggetto delle adunanze tuttavia senza diritto di voto.

ART. 13 - DEPOSITO DEGLI ATTI

I documenti relativi alle sedute del Consiglio Regionale di particolare rilevanza () saranno trasmessi unitamente all'avviso di convocazione delle adunanze.
I documenti relativi alle sedute sono depositati all'inizio delle stesse nella sala dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

Il Consiglio regionale, in prima convocazione, quella relativa al giorno e all'orario di cui all'avviso di convocazione, è riunito validamente con la presenza di almeno la metà dei membri più uno. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la riunione, l'adunanza si tiene in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le decisioni del Consiglio regionale sono assunte a maggioranza semplice.

ART. 15 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Le decisioni sono assunte con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, invitando

prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Il Presidente, controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, ne proclama l'esito.

Previa decisione del Consiglio regionale stesso, su proposta del Presidente o di almeno 1/3 dei Consiglieri presenti si potrà procedere alla votazione per appello nominale. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.

In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la decisione si intende rinviata ad una seduta successiva.

ART. 16 - POTERE DI DELEGA

I Sindaci delle città capoluogo possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio regionale con diritto di voto Assessori o consiglieri comunali, preferibilmente competenti per le materie oggetto delle adunanze.

ART. 17 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio regionale con diritto di intervento ed assicura la redazione dei verbali di tali adunanze, anche per mezzo dei suoi collaboratori.

ART. 18 - VERBALE DELL'ADUNANZA

I verbali delle adunanze del Consiglio regionale sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e sono proposti all'approvazione dell'organo a cui si riferiscono, di norma nella seduta successiva.

CAPO II - COMITATO DIRETTIVO

ART. 19 - COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ed esecutivo e dà luogo all'attuazione delle politiche di governo locale e regionale dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Comitato Direttivo provvede in particolare:

A. all'adozione dello schema di bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo, corredati di relazioni illustrative del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

B. a deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali;

C. alla deliberazione dell'assetto organizzativo, proposto dal Segretario Generale;

D. a deliberare la costituzione di organismi anche in forma societaria, o la partecipazione ad essi, con quote maggioritarie o non, finalizzate allo svolgimento di iniziative o alla gestione di servizi rientranti nei compiti dell'Associazione;

E. a formulare gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso gli organismi esterni, comprese le società partecipate;

F. ad ogni altro compito ed attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

(vecchio art. 17 modalità di nomina dei membri cancellato)

ART. 20 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Possono essere eletti membri del Comitato Direttivo coloro che ricoprono le cariche di Sindaco, Consigliere comunale o di Circoscrizione, Assessore, Presidente o rappresentante legale in uno degli Enti associati, in regola con i versamenti delle quote associative annuali.

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da un massimo di 19 membri eletti dall'Assemblea Congressuale su proposta del Presidente, con le modalità di cui al precedente art. 4.

ART. 21 - DURATA IN CARICA DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo dura in carica di norma, cinque anni, in corrispondenza della durata del mandato elettivo della maggioranza dei Comuni del territorio regionale, e in ogni caso dalla data dell'elezione () sino all'Assemblea congressuale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali dei Comuni, ad adottare gli atti urgenti ed

improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 22 - MODALITA' DI SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO

Qualora, nel corso del quinquennio, un componente del Comitato direttivo cessi dalla carica elettiva presso l'Ente d'appartenenza, si provvede alla sua sostituzione entro 45 giorni, salvo nel caso in cui gli organi siano al termine del mandato e sia prevista la convocazione del Congresso nei sei mesi successivi, con le stesse modalità di cui al precedente art. 6.

ART. 23 - RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Le riunioni del Comitato direttivo si tengono, di regola, presso la sede operativa dell'Associazione, fatto salvo particolari eventi o circostanze che rendono opportuno e conveniente l'organizzazione presso altra sede, anche al di fuori del territorio regionale. La sede dove si tiene la riunione sarà indicata nell'avviso di convocazione. Le riunioni del Comitato direttivo potranno tenersi anche avvalendosi di sistema di videoconferenza per favorire la partecipazione di uno o più membri.

ART. 24 - PRESIDENZA DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente vicario, ed ove anche questi sia assente od impedito, da uno dei vicepresidenti.

ART. 25 - COMPETENZE ALLA CONVOCAZIONE

La convocazione del Comitato direttivo è disposta dal Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente vicario.

ART. 26 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione del Comitato direttivo è disposta per mezzo di avvisi trasmessi mediante posta elettronica, fax, o qualunque altro mezzo utile, almeno 48 ore prima dell'incontro (giorni festivi inclusi).

In casi d'urgenza l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima della riunione.

L'avviso di convocazione contiene indicazioni del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta e dell'ordine del giorno.

ART. 27 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Possono partecipare permanentemente alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto, fino ad un massimo di tre esperti di particolare e riconosciuta competenza nelle materie relative all'attività dei Comuni e delle autonomie locali nominati dal Presidente dell'Associazione.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute consulenti e collaboratori dell'Associazione per fornire pareri ed informazione sugli argomenti da trattare.

ART. 28 - VALIDITA' DELLE DECISIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo si intende validamente riunito qualsiasi sia il numero dei presenti e le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice.

ART. 29 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E VERBALIZZAZIONE

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo con diritto di intervento ed assicura la redazione dei verbali di tali incontri, anche per mezzo dei suoi collaboratori.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e sono proposti all'approvazione dell'organo a cui si riferiscono, di norma nella seduta successiva.

ART. 30 - GETTONI DI PRESENZA

Ai componenti del Comitato direttivo è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, nella misura stabilita dal Consiglio Regionale, salvo contrarie disposizioni di legge.

Il gettone di presenza è corrisposto sulla base della effettiva partecipazione alle riunioni.

Il componente del Comitato direttivo che risulti assente per più di tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso e sarà avviata la procedura per la sua sostituzione secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Il componente del Comitato direttivo che risulti assente nel corso dell'anno solare ad oltre il 60% degli incontri effettivamente tenuti sarà dichiarato decaduto e non avrà diritto a percepire alcun gettone di presenza.

CAPO III - NORME FINALI

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Il regolamento sarà trasmesso a ciascun componente del Consiglio regionale e del Comitato direttivo non appena nominato e reso disponibile sul sito Internet dell'Associazione.

Sostituisce e abroga ogni precedente norma regolamentare presente in atti o deliberazioni dell'Associazione in contraddizione con le presenti.

ART. 32 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto di Anci Toscana, dello Statuto e dei regolamenti vigenti di Anci nazionale.